



COMUNE DI VERNASCA

Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N. 14 DEL 22/03/2014

OGGETTO: Conferimento all'Unione dei Comuni "Alta Val d'Arda" della funzione dello Sportello unico telematico delle attività produttive (SUAP) comprensiva delle attività produttive/terziarie .

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **10,00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per deliberare con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di convocazione, il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1 - MOLINARI Gian Luigi	SINDACO	SI
2 - SESENNA Roberto	CONSIGLIERE	SI
3 - BERELLI Pietro	CONSIGLIERE	SI
4 - BOIARDI Giovanni	CONSIGLIERE	SI
5 - TORRI Lara	CONSIGLIERE	SI
6 - COMINI Mara	CONSIGLIERE	NO
7 - MARIANI Marco	CONSIGLIERE	SI
8 - MOLINARI Michela	CONSIGLIERE	NO
9 - ILLICA MAGRINI Paolo	CONSIGLIERE	SI
10- BATTAGLIA Roberto	CONSIGLIERE	SI
11- BONETTI ROMANO	CONSIGLIERE	SI
12 - ILLICA MAGNANI Paolo	CONSIGLIERE	NO
13 - DATTARO Franco	CONSIGLIERE	NO

Presenti: 9

Assenti: 4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Dott. Molinari Gian Luigi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con delibera di consiglio comunale n.4 in data 20.02.2014 è stata istituita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 2000 l'Unione dei Comuni denominata "Unione dei comuni montani "Alta Val d'Arda" tra i comuni di Castell'Arquato, Morfasso e Vernasca approvandone l'atto costitutivo e lo statuto;

che ai sensi dell'art. 1 di detto Statuto, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

Visto l'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: "*Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:*

- a) *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- b) *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- c) *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- d) *la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- e) *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- f) *l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
- g) *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
- h) *edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
- i) *polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
- l) *tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;*
- l-bis) *i servizi in materia statistica."*

Visto l'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: "*I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l)."*

Visto l'art.1, comma 530 della L.147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha modificato la lett.b) dell'art.14, comma 31-ter del DL 78/2010, convertito con modifiche con L.n.122/2010,

e ha individuato come termine per adempiere all'obbligatorietà delle gestioni associate, il 30 giugno 2014, per ulteriori 3 funzioni fondamentali di cui al comma 27, e il 31 dicembre 2014, per le restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

Visto l'art. 7 della LR 21/2012, che dispone ulteriori obblighi di conferimento dei servizi **anche a carico dei Comuni al di sopra della soglia di 5.000 abitanti**, al fine di realizzare ambiti gestionali effettivamente adeguati;

Visto che gli obblighi introdotti dal Legislatore regionale relativi alla gestione in forma associata tra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, così come individuati nell'art.7 comma 3, della l.r.21/2012, succ. modif , riguardano la **gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione** e ulteriori tre funzioni da scegliersi tra **l'Urbanistica, la Protezione Civile, i Servizi sociali e sociosanitari, la Polizia Municipale, il Personale, i Tributi e il Suap**;

Visto che in Emilia Romagna il termine per l'avvio delle gestioni associate è fissato al **31 marzo 2014**. Entro tale data i Comuni stipulano la convenzione o conferiscono le funzioni all'Unione, disponendo inderogabilmente l'effettiva operatività **in corso d'anno** (art. 7, comma 4, LR 21/2012 e art.1 LR 23/2013) fatta salva la facoltà per gli enti sopra soglia di chiedere alla Giunta regionale una proroga al 1.1.2015 (art. 30);

Attesa la necessità per i Comuni di Castell'Arquato, Morfasso e Vernasca di avviare la gestione associata della funzione relativa allo sportello unico telematico(SUAP) comprensiva delle attività produttive/ terziarie;

Vista la normativa in materia di SUAP che prevede e incentiva le forme di gestione associata;

Richiamato il principio di cui all'art. 14, comma 29, d.l. 78/2010 che vieta la scomposizione delle funzioni, nonché il principio di integralità della gestione associata di cui all'art.24 co. 4 della l.r.21/2012, nell'accezione fornita dalla magistratura contabile;

Visti gli art.7 e 8 dello Statuto dell'Unione che stabiliscono testualmente:

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

1. *Il conferimento delle funzioni di cui al precedente articolo 6, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione, con la quale si recepiscono le competenze conferite.*
2. *Con le deliberazioni di cui al comma precedente sono definiti:*
 - a) *il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche con riguardo ai criteri per la definizione degli aspetti economici e finanziari;*
 - b) *il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;*
 - c) *i criteri relativi all'organizzazione del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;*
 - d) *i criteri di finanziamento della funzione o del servizio conferiti e riparto tra gli Enti delle spese;*
 - e) *le condizioni e i criteri per l'eventuale trasferimento di risorse umane e strumentali;*
 - f) *la decorrenza del conferimento e la relativa durata, che deve essere a tempo indeterminato salvo recesso, che non potrà intervenire prima di cinque anni dal conferimento;*
 - g) *la periodicità e il contenuto delle informazioni da fornire ai Comuni;*

- h) *le modalità di recesso;*
3. *A seguito del conferimento delle funzioni e dei servizi, all'Unione spetta lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi e contabili occorrenti alla loro gestione e ad essa, direttamente, competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze in materia, prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.*

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE SPESE E ENTRATE

1. *Le spese generali dell'Unione, al netto delle contribuzioni della Regione o di altri enti pubblici, vengono ripartite tra tutti i comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle deliberazioni di cui all'articolo precedente, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascun servizio.*
2. *I relativi introiti e spese derivanti da funzioni e servizi confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.*
3. *Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione conferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio e determinare quindi le relative spese e i criteri di riparto. In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno conferito i servizi.*

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ed il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del settore ragioneria, in conformità all'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Udito il consigliere Battaglia Roberto che si dichiara contrario all'Unione in quanto è solo il primo passo per perdere il Comune a Vernasca e perché in polemica sul modo di gestire, a livello governativo, le problematiche in Italia;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Battaglia e Bonetti) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di conferire all'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda la funzione dello **Sportello unico telematico delle attività produttive, comprensiva delle attività produttive/terziarie** (art.7, co3, lr21/2012 e decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. d); LR 21/2012 art 7, comma 3) alle condizioni e con i criteri definiti nel documento allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che le amministrazioni dei Comuni di Castell'Arquato e Morfasso procederanno all'adozione di analoga deliberazione, che verrà recepita da parte del Consiglio dell'Unione;

Di dare atto che in sede di approvazione dei Bilanci di previsione verranno recepiti gli effetti della presente deliberazione in merito agli aspetti economico - finanziari che intercorreranno tra Enti ed Unione dei Comuni, in conformità allo Statuto e a quanto previsto dalla presente

deliberazione, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 4 della L.R. n. 23/2013 che così recita: "Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2012 per l'avvio delle gestioni associate è fissato al 31 marzo 2014. Entro tale data i Comuni stipulano la convenzione o conferiscono le funzioni all'Unione, disponendo inderogabilmente l'effettiva operatività in corso d'anno".

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

Visto l'134, 4° comma del D.lg. n.267/00;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Battaglia e Bonetti) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE RELATIVA ALLO SPORTELLO UNICO TELEMATICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

1. OGGETTO

Il presente documento disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda, delle funzioni economico – produttive degli enti sottoscrittori mediante la costituzione di un servizio unitario ed in particolare:

- Sportello unico per le attività produttive (SUAP)
- Attività produttive/terziarie;

All'Unione è trasferita la funzione inerente lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) come di seguito specificato:

Sportello unico attività produttive

L'Unione si impegna a svolgere una serie di attività riconducibili alle seguenti fasi operative:

- a) GESTIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO;
- b) RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO;

Le parti concordano che il servizio abbia la responsabilità in ordine ai seguenti procedimenti:

- autorizzazione alle modifiche (ampliamento, ristrutturazione, ecc) di impianto produttivo;
- autorizzazione alla realizzazione di nuovo impianto produttivo.

Nell'ambito della gestione del servizio lo Suap è titolare della regolamentazione dei procedimenti.

Lo Suap, nell'ambito del procedimento unico, è titolare dell'emissione degli atti autorizzativi collegati all'attività edilizia (Scia, Permesso di costruire). I Comuni restano titolari del parere urbanistico - edilizio da rilasciarsi nei termini del procedimento unico.

La riorganizzazione prevede l'attribuzione allo Suap della titolarità dell'emissione dei provvedimenti finali edilizi (Permesso di costruire) per le attività produttive di beni e servizi, comprese le strutture unitarie complesse che prevedono almeno una unità destinata ad attività produttiva di beni e servizi e comprese le strutture "produttive", con attività produttiva o di servizio ancora da destinare, spesso realizzate da imprese immobiliari.

Allo Suap vengono presentate anche le Dichiarazioni di inizio attività edilizie relative ad attività produttive di beni e servizi. I diritti di segreteria inerenti a tali procedimenti sono di competenza dello Suap. Inoltre l'Ente sovracomunale istituisce i diritti di segreteria del procedimento unico dello Suap.

I Comuni hanno la competenza e la responsabilità dell'espressione del parere edilizio e urbanistico, della redazione delle prescrizioni "edilizie" da riportare nell'atto unico finale, del calcolo degli oneri di urbanizzazione. La richiesta del parere da parte dello Suap avverrà con la medesima procedura oggi rivolta all'acquisizione del parere da parte delle altre pubbliche amministrazioni competenti (Arpa, Ausl, VV.FF., ecc.

Tutti gli adempimenti relativi all'attività edilizia che interessano la realizzazione e la gestione dell'immobile e l'esercizio dell'attività di cui ai precedenti punti a) e b) sono di competenza del SUAP.

Lo Suap, a conclusione del procedimento, redige l'atto finale (atto unico di cui al DPR 160/2010, integrato con il Permesso di costruire), gestisce la consegna all'utente, verifica i pagamenti dovuti e le pubblicazioni necessarie e, infine, trasmette il fascicolo e gli atti edilizi ai Comuni, che saranno competenti alla tenuta dell'archivio.

Servizio attività produttive/ terziario

All'Unione sono trasferite le funzioni delle attività produttive/terziarie come di seguito specificate.

Le funzioni oggetto del trasferimento sono tutte quelle relative alla regolamentazione, pianificazione, autorizzazione, procedimenti di comunicazione e dichiarazione, relativi alle attività produttive in senso lato o, comunque, relative ad attività produttive e/o di servizio gestite da soggetti imprenditoriali e non imprenditoriali, quali pubbliche amministrazioni (ad esempio: attività socio-sanitarie) o enti non-profit (ad esempio: organizzazione di

manifestazioni di pubblico spettacolo, circoli privati), che le normative esistenti attribuiscono, o che le normative future attribuiranno, alla competenza dei Comuni. La definizione che precede costituisce "criterio generale per l'attribuzione di competenze", presenti e future, al servizio associato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i procedimenti prevalenti:

- a) Procedimenti in materia turistico-alberghiera: classificazioni alberghi, ecc.
- b) Procedimenti in materia di polizia amministrativa: licenze per pubblico spettacolo, noleggio veicoli senza conducente, attività funebre, licenze per pesca sportiva, ecc.
- c) Procedimenti in materia di pubblici esercizi di somministrazione: autorizzazioni all'esercizio e procedimenti correlati (occupazione di suolo pubblico, somministrazione presso circoli privati, disciplina degli orari, ecc.) e accessori (apparecchi da gioco, ecc.).
- d) Procedimenti connessi al commercio al dettaglio: comunicazioni esercizi di vicinato e forme speciali di vendita, compresa l'autorizzazione alla commercializzazione dei funghi, autorizzazioni e disciplina "programmatoria" delle medie e grandi superfici di vendita, certificazione varia, attività di panificazione. Liquidazioni straordinarie. Comunicazioni ad enti terzi.
- e) Commercio su aree pubbliche: rilascio autorizzazioni, istituzione e regolamentazione di mercati e fiere locali, gestione delle presenze nei mercati su aree pubbliche, restano di competenza della PM la registrazione delle presenze ai mercati e fiere, la gestione "Spunta" e la gestione incasso Tosap.
- f) Procedimenti in materia di imprenditori agricoli, in quanto riguardano per la maggior parte autorizzazioni connesse al "commercio su aree pubbliche".
- g) Procedimenti in materia di acconciatori ed estetiste.
- h) Edicole, giornali, riviste: autorizzazioni, regolamentazione e pianificazione.
- i) Procedimenti in materia di distributori di carburante.
- j) Procedimenti in materia di ascensori e montacarichi.
- k) Procedimenti in materia di agriturismo.
- l) Procedimenti relativi all'autorizzazione all'uso di gas tossici e al rilascio della patente di abilitazione all'uso.
- m) Procedimenti per strutture di commercio di animali da compagnia.
- n) Procedimenti in materia sanitaria (strutture sanitarie, socio assistenziali, ecc)
- o) Procedimenti per esposizioni, competizioni, spettacoli con animali.
- p) Procedimenti in materia di farmacie: autorizzazioni, subentri, turni, orari, pianificazione.
- q) Denuncia inizio attività di facchinaggio.
- r) Gestione contenzioso.

Disposizioni comuni

L'Unione di Comuni si impegna a:

- organizzare il servizio conformemente agli indirizzi forniti dalla Giunta dell'Unione;
- gestire il servizio conformemente alle normative in materia e agli indirizzi contenuti nel presente atto.

A tal fine l'Unione di Comuni si impegna:

- alla revisione dei procedimenti amministrativi, interni ed esterni all'Ente, a seguito di modifiche normative in ambito edilizio, di esercizio, ecc. ed a seguito riorganizzazione del Servizio Suap;
- al costante aggiornamento, in collaborazione con la Provincia, della modulistica utilizzata al fine di una omogeneizzazione sempre più ampia;
- al costante aggiornamento delle fonti normative che regolano e vincolano il flusso delle pratiche;
- alla creazione di procedimenti, completi della modulistica specifica per ogni singolo

esercizio;

- alla segnalazione delle principali criticità in relazione ai rapporti esistenti tra gli Enti coinvolti, i Professionisti, le Associazioni e l'Utenza;
- alla partecipazione a tavoli di lavoro su argomenti specifici per una maggiore qualifica professionale ed omogeneizzazione del servizio.

I Comuni si impegnano a:

- rispettare le norme regolamentari predisposte dall'Unione di Comuni;
- ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio.

L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto del presente documento è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

L'ambito funzionale del conferimento verrà meglio specificato con gli atti di cui agli artt. 33, 34 e 35 dello Statuto dell'Unione.

Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo punto 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

2. MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui al punto 1 del presente documento avviene con la decorrenza stabilita al successivo punto 8.

L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

In relazione alle materie di cui al punto 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, nonché gli atti di natura politica.

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente punto 3 del presente documento.

L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al punto 4 del presente documento.

L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente punto 6 del presente documento.

La rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

3. DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o distaccato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi del punto 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

In caso di trasferimento, il personale, viene assegnato definitivamente al servizio unico, transitando nella dotazione organica dell'Unione.

L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente punto 2 nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi di quanto stabilito al punto 1.

Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio dell'Unione, verranno definiti l'organizzazione e il funzionamento del Servizio.

La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del servizio intercomunale vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale distaccato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

La dotazione organica deve essere adeguata ai parametri individuati dalla Giunta regionale, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'ordinamento.

Lo stato giuridico ed economico, gli avanzamenti di carriera, la liquidazione dei compensi incentivanti la produttività vengono stabiliti per tutti gli appartenenti al servizio indipendentemente dal Comune di provenienza sulla base della normativa relativa al personale dipendente degli EELL.

4. RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

I proventi delle attività di cui alla presente funzione, accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto del presente documento destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

Le modalità di riparto della spesa a carico dei Comuni sono stabilite dalla Giunta dell'Unione nel rispetto del 1° comma dell'articolo 8 dello Statuto e sottoposte agli enti aderenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 dello Statuto medesimo.

Con la stessa procedura, sono definite dalla Giunta dell'Unione le modalità di riparto di particolari spese, progetti o iniziative.

Riguardo alla determinazione della spesa di personale relativa alle funzioni conferite all'Unione, ciascun ente conteggia la quota parte di detta spesa che sia riferibile al Comune stesso. Allo scopo, la Giunta dell'Unione, d'intesa con gli enti aderenti, adotta idonei criteri per determinare la misura della spesa di personale che sia riferibile, pro quota, a ciascun Comune, nel rispetto della vigente legislazione in materia.

La Giunta, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 4, della L.R. n. 23/2013 (che dispone il conferimento delle funzioni entro il termine del 31 marzo 2014, ma prevedendone l'effettiva operatività in corso d'anno) e di quelli previsti dalla legge nazionale, assume la decisione di cui sopra anche in base ad apposito studio di fattibilità, condiviso con i comuni associati

I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

5. SEDE

La sede del Servizio Intercomunale sarà decisa dalla Giunta dell'Unione.

Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione potrà essere attivo un referente

Gli Enti aderenti alla presente convenzione devono essere forniti di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano un collegamento in rete, in modo da rendere agevole e costante il collegamento con l'utenza, fra di loro e con gli Enti esterni.

L'Unione si impegna a garantire i requisiti minimi, secondo quanto previsto dal DPR 160/2010 e relativo allegato tecnico, che si sostanziano in quanto segue:

- a) casella di PEC;
- b) firma digitale;
- c) software per la lettura di documenti firmati digitalmente;
- d) sistema di protocollazione informatica;
- e) area riservata al SUAP all'interno del portale istituzionale.

6. BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente conferimento utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti.

La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

7. PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio dell'Unione e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti

8.DECORRENZA E DURATA DEL CONFERIMENTO – CONTROLLI E GOVERNANCE

La funzione di cui trattasi è conferita all'Unione dal 1 Aprile 2014 assicurandone comunque l'effettiva operatività in corso d'anno ed ha durata indeterminata.

I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della funzione conferita secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

9.RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

Per quanto concerne le ipotesi di recesso, revoca o scioglimento dell'Unione trovano applicazione le specifiche previsioni statutarie.

10. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente documento si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Il Sindaco Presidente
dr. Molinari Gian Luigi



Il Segretario Comunale
dr. Ravecchi Laura

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART.49 Dlgs. 18/08/2000, N.267

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente
parere: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ravecchi Laura

In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente
parere: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cantarelli Carla

Publicata all'Albo Pretorio dal giorno 23 APR. 2014, per 15 giorni consecutivi.

Vernasca, 23 APR. 2014

Il Segretario Comunale
dr. Ravecchi Laura

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE - CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

() è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 23 APR. 2014
al 8 MAG. 2014 senza reclami.

() è divenuta esecutiva il giorno 03/05/2014, ai sensi dell'art. 134, comma 3 L. TUEL
D.Lgs. 267/2000

() perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 u.c. TUEL D.Lgs 267/2000)

Vernasca, 20/5/2014

Il Segretario Comunale
dr. Ravecchi Laura